

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente "Ferrovie dello Stato"» (2202), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7, 8 e <i>passim</i>
IANNIELLO (DC), relatore alla Commissione 2, 5, 7	
LIBERTINI (PCI)	5, 7, 8 e <i>passim</i>
NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti	8
NIEDDU (DC)	7, 8
PATRIARCA (DC)	9
SENESI (PCI)	7, 9
VISCA (PSI)	9
VISIBELLI (MSI-DN)	6, 10

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato» (2202), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 16 maggio.

IANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei soltanto aggiungere qualcosa alla breve replica fatta a conclusione della discussione che si è svolta nella seduta del 16 maggio.

Mi soffermo sinteticamente sui pareri, tutti favorevoli espressi dalle Commissioni interessate, e, in particolare, su quello della 5^a Commissione permanente che ha espresso parere favorevole: «nel presupposto ... che il decreto, recante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione del prepensionamento, ...non potrà autorizzare collocamenti anticipati a riposo il cui onere... ricada (anche con riferimento alla gestione previdenziale del personale dell'ente Ferrovie dello Stato) sul bilancio dello Stato per una cifra superiore a quella indicata nel comma 11 del medesimo articolo 1».

Sotto tale aspetto, ritengo non ci siano motivi per precludere l'ulteriore *iter* del provvedimento; penso che potremo procedere speditamente nella approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, l'ente «Ferrovie dello Stato» può disporre l'adozione di un programma quinquennale di pensionamenti anticipati sulla base delle eccedenze all'uopo rilevate. Il programma può essere aggiornato annualmente, tenuto conto dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di personale. Per la realizzazione del programma quinquennale di pensionamenti anticipati non possono essere utilizzati gli stanziamenti

del bilancio dell'ente «Ferrovie dello Stato» preordinati al finanziamento di programmi di investimento.

2. Il personale interessato al beneficio di cui al comma 1, iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all'indennità di buonuscita, purchè alla scadenza del termine di presentazione delle domande si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) risulti dichiarato in via definitiva fisicamente inidoneo o con idoneità fisica limitata a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale ed abbia compiuto il quarantesimo anno di età, purchè con l'aggiunta del beneficio di cui al comma 4 raggiunga, alla data di cessazione dal servizio, almeno 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione;

b) abbia maturato 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione.

3. Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti.

4. Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione; per il personale riconosciuto fisicamente inidoneo di cui al comma 2, lettera a), l'aumento degli anni di servizio è attribuito anche ai fini dell'acquisizione del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni di servizio deve essere attribuito in misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio, previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme contrattuali.

5. L'ente «Ferrovie dello Stato» è tenuto, anche per la quota a carico dei dipendenti, al versamento del contributo mensile all'OPAFS e al Fondo pensioni, limitatamente per quest'ultimo alla parte di aumento sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita, da calcolare, rispettivamente, sulla base dell'ultima retribuzione imponibile e sulla base della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

6. Per l'intera durata di applicazione del programma di cui al comma 1, l'ente «Ferrovie dello Stato» non è tenuto alle assunzioni obbligatorie, limitatamente al personale dei settori dell'esercizio, fatte salve le assunzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292, e sempre che risultino rispettate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

7. Nei confronti dei dipendenti che vengono collocati a riposo fruendo dei benefici di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui

all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. È esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; è fatto salvo il diritto alla applicazione del citato articolo 6 nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo.

8. Il personale che presenta domanda ai fini del collocamento a riposo anticipato, è incluso in graduatorie distinte per settori e sedi di appartenenza, compartimentali e centrali, ad eccezione del personale con qualifiche dirigenziali, il quale viene collocato a riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale. In ogni settore eccedente è data precedenza ai dipendenti:

- a) dichiarati fisicamente inidonei o con riconosciuta idoneità fisica limitata;
- b) al personale più anziano di età.

9. L'ente «Ferrovie dello Stato» è tenuto ad accogliere le domande nei limiti delle eccedenze stabilite nel programma di cui al comma 1.

10. I criteri e le modalità di applicazione della presente legge, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande per ciascun anno di attuazione del programma, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, su proposta dell'ente «Ferrovie dello Stato», da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In relazione a quanto disposto dal comma 1, al relativo onere a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è dei senatori Visconti, Senesi e Lotti e tende a sostituire, al primo comma, le parole: «, anche se provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato,» con le seguenti: «e degli stanziamenti finalizzati a tale scopo a carico del bilancio dello Stato».

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto sono del senatore Visibelli.

Il secondo è volto a sopprimere, al comma 3, le seguenti parole: «, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti».

Il terzo emendamento, sempre del senatore Visibelli, è volto a sopprimere il comma 7.

Il quarto emendamento propone, in via subordinata, la soppressione della lettera a) del comma 2.

Il quinto emendamento tende ad aggiungere, alla fine dell'articolo un altro comma così formulato: «11-bis. Ai richiedenti il prepensionamento di cui alla presente legge si applica la normativa contrattuale sia giuridica che economica nascente dal contratto di categoria relativo al periodo 1990-1992» e a prevedere che la contingenza debba essere corrisposta per intero, cioè in ottantesimi.

LIBERTINI. L'emendamento presentato dai colleghi Visconti, Senesi e Lotti, che sottoscrivo, tende a garantire che gli oneri connessi con i prepensionamenti del personale dell'ente Ferrovie dello Stato siano coperti oltre che dal bilancio dell'Ente, da stanziamenti statali finalizzati. Questo per impedire che eventuali prepensionamenti vadano a gravare sulle spese di esercizio dell'Ente, perchè proprio questo è scritto nella legge. Ciò è veramente anomalo. Si decide di non erogare servizi ma prepensionamenti, come se non si trattasse dell'ente Ferrovie dello Stato ma dell'INPS. Il nostro emendamento mira a garantire che tutti i finanziamenti decisi dello Stato per l'esercizio siano destinati ai servizi ferroviari.

Tale questione si collega anche al parere anomalo espresso dalla 5^a Commissione permanente. Infatti, nel parere espresso non leggiamo, come sarebbe stato corretto: «a condizione che», bensì: «nel presupposto che», formula che, nella mia lunga vita parlamentare, non avevo mai notato. Cosa significa ciò? Che il provvedimento contiene tale vincolo? Ma perchè contenga tale vincolo, occorre che esso sia scritto nel provvedimento stesso, altrimenti non esiste. Poichè agli atti rimarrà il parere espresso dalla 5^a Commissione, un domani la Corte dei conti potrà rifiutare un atto, richiamandolo. Ritengo che sarebbe stato più ammissibile un rifiuto, purchè espresso con chiarezza.

Per arrivare alla chiarezza auspicata sarebbe necessaria una modifica. Ci rendiamo conto che allora il provvedimento ritornerebbe alla Camera, cosa che riteniamo veramente sgradevole.

Il Gruppo comunista ha consentito alla sede deliberante proprio per accelerare i tempi ma ci sembra assurdo, per questo motivo, lasciare ombre di dubbio sul testo del provvedimento e inserire la possibilità di finanziare i prepensionamenti addirittura con l'esercizio, quindi a danno dell'utente.

Da sempre sono stato fautore del monocameralismo e penso che il bicameralismo vada corretto. A volte basta un contatto. Possibile che non possiamo metterci d'accordo con la Camera dei deputati? Possibile che con l'inserimento di una piccola modifica ritorneremo in alto mare per un anno? Siamo nella impossibilità di legiferare e qualunque inaspettata passa per non rimandare un provvedimento alla Camera.

Il Gruppo comunista, non intendendo ritardare l'iter del provvedimento, considera indispensabile raggiungere un accordo su tale questione, che non può essere lasciata nel dubbio solo per evitare una seconda lettura da parte della Camera dei deputati.

IANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei aggiungere alcuni elementi alla discussione. Ho avuto un informale scambio di idee con i colleghi Libertini e Senesi. Il loro emendamento, nel testo attuale, appare solo ripetitivo del comma 1 dell'articolo 1, poichè l'unica variante è rappresentata dalle parole: «stanziamenti finalizzati». È una piccola variante anche se, lo riconosco, molto importante. Per cui, come relatore, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal collega Libertini, esprimo parere contrario sull'emendamento che, così come è formulato, non fuga le preoccupazioni manifestate. Sottolineo che condivido l'espressione «finalizzati», ma non dimentichiamo che già nel comma 11 esiste un richiamo preciso agli stanziamenti del bilancio

dello Stato che devono essere utilizzati a questo fine. Il comma 11 recita testualmente: «In relazione a quanto disposto dal comma 1, al relativo onere a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990».

Pertanto, gli stanziamenti da utilizzare sono espressamente indicati al comma 11 e sono anche quantificati in termini definitivi.

Ritengo che il parere espresso dalla 5^a Commissione sia pregiudiziale anche ai fini del futuro comportamento del Governo.

Nel corso della precedente seduta abbiamo concordato che, come relatore, avrei presentato il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2202,

impegna il Governo

a riferire entro il 31 marzo di ciascun anno al Parlamento sullo stato di attuazione del piano quinquennale di prepensionamento in base alle risultanze registrate al 31 dicembre dell'anno precedente».

(0/2202/1/8)

Con tale ordine del giorno si stabilisce una verifica annuale sull'andamento del piano quinquennale e il Parlamento viene quindi chiamato ad esercitare una opportuna azione di vigilanza. Con l'accoglimento di questo ordine del giorno, quindi, si pone anche un ulteriore vincolo, che potrebbe fugare le preoccupazioni del Gruppo comunista, preoccupazioni che sono poi anche nostre. Entro il 31 marzo il Governo dovrà quindi riferirci sull'andamento del piano di prepensionamento. Si potrà così agevolare il corso della legge, e far giungere in tempi brevi a conclusione questo travagliato provvedimento.

VISIBELLI. Signor Presidente, i miei emendamenti recano la firma anche del senatore Sanesi.

Per quanto riguarda l'emendamento volto a sopprimere l'ultima parte del comma 3, l'abbiamo presentato perchè con l'attuale formulazione si andrebbe ad impedire la fruizione di un diritto già in precedenza riconosciuto dalla vigente normativa.

Propongo inoltre di sopprimere il settimo comma dell'articolo 1 e, in via subordinata, la lettera a) del comma 2, in base alla quale l'inidoneo non avrebbe una libera e discrezionale volontà di avvalersi della legge sul prepensionamento, ma sarebbe sostanzialmente obbligato a chiederne l'applicazione per non incorrere nel licenziamento d'ufficio previsto dal comma 7.

Inoltre, propongo di aggiungere dopo il comma 11 la norma volta ad applicare ai richiedenti il prepensionamento la normativa contrattuale, sia giuridica che economica, nascente dal contratto di categoria relativo al periodo 1990-1992.

Infine, propongo che la contingenza venga corrisposta per intero, cioè in ottantesimi.

IANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti proposti.

SENESI. Signor Presidente, vorrei precisare al senatore Ianniello un aspetto dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

L'ente Ferrovie dello Stato, in base all'articolo 1 del disegno di legge in esame, deve predisporre un programma quinquennale di pensionamenti anticipati sulla base delle eccedenze all'uopo rilevate. Quindi si presuppone che per gli anni 1989 e 1990 il processo sia avviato, ma il piano è quinquennale. Il disegno di legge in esame si limita a finanziare il 1989 ed il 1990: se l'Ente è autorizzato a predisporre un piano quinquennale, si presuppone che per i successivi tre anni esso dovrà autofinanziarsi. Ciò è anche dimostrato dall'espressione: «Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato».

Ora, i trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato sono costituiti anche dai finanziamenti derivanti dalla gestione dei servizi, non solo dagli investimenti. In questo provvedimento gli investimenti sono tutelati in quanto sono sottratti alla possibilità che l'Ente li possa utilizzare per il prepensionamento, ma non è chiarito che l'Ente faccia economie gestionali che non penalizzino la gestione dei servizi.

Noi siamo preoccupati proprio di dare un reale respiro al provvedimento per il prepensionamento; quindi, il piano quinquennale deve trovare le risorse nel bilancio dello Stato appositamente destinate per il suo completamento. Questa è la garanzia che noi vogliamo dare ai ferrovieri ed agli utenti e che, a nostro giudizio, non è prevista dal provvedimento in esame. Da queste motivazioni è scaturito il nostro emendamento.

LIBERTINI. Signor Presidente, il Gruppo comunista - ripeto - era d'accordo a lavorare in sede deliberante, ma si troverà costretto a richiedere la remissione all'Assemblea del provvedimento, qualora non si individui una soluzione al serio problema che noi abbiamo sollevato.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, personalmente sono un po' stupito. Sono rispettabili le opinioni sue e della collega Senesi, però sono altrettanto rispettabili le opinioni diverse. Sinceramente mi sconcerda che si affermi di avere dato l'assenso a procedere in sede deliberante, dichiarando poi *in limine litis* di volerlo ritirare se non si trova un accordo su determinate tesi.

NIEDDU. Vorrei fare una riflessione, sperando che possa concorrere in qualche modo a superare le preoccupazioni che sono state sottolineate.

Si paventa che il costo del prepensionamento possa determinare una riduzione delle risorse per quanto riguarda l'attività gestionale ordinaria dell'Ente; ma queste preoccupazioni non trovano conferma,

perchè il disegno di legge lascia in realtà al bilancio dell'Ente la possibilità di far fronte agli oneri di copertura. A mio avviso lo stesso provvedimento stabilisce contemporaneamente alcune economie. Ad esempio, nel momento stesso in cui si stabilisce il prepensionamento di 2.000, 3.000, 5.000 o 10.000 unità, cessa l'erogazione dei relativi stipendi da parte dell'Ente. Peraltro, una simile considerazione viene fatta dalla Commissione bilancio, laddove si ipotizza la possibilità di un'alienazione dei beni non funzionali appartenenti all'Ente o di un incremento dei contributi previdenziali. Anche un adeguamento delle tariffe potrebbe comportare l'aumento delle entrate e concorrere a sostenere gli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

LIBERTINI. Ma l'Ente ha un *deficit* di 9.000 miliardi.

NIEDDU. Non credo che questo disegno di legge sia stato concepito con la volontà di assorbire la voragine del disavanzo dell'Ente.

NEPI, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Esprimo, a nome del Governo, parere contrario sugli emendamenti presentati, in particolare per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Dinanzi a questa situazione, ritengo che sia opportuno sospendere la seduta per qualche minuto.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,45 e sono ripresi alle ore 17.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori dianzi sospesi. Onorevoli colleghi, i rappresentanti dei Gruppi avrebbero trovato una soluzione rispetto alle legittime preoccupazioni sollevate dal Gruppo comunista ed espresse dai senatori Libertini e Senesi che il senatore Ianniello riporta nel seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

al fine di pervenire ad una corretta interpretazione della legge rispettando l'effettiva volontà del Parlamento,

impegna il Governo

ad impartire all'ente Ferrovie dello Stato le necessarie direttive affinché tra le disponibilità provenienti dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato da utilizzare per il finanziamento del prepensionamento non siano comunque comprese le somme erogate dallo Stato a titolo di compensazione per obblighi di servizio pubblico e per normalizzazione dei conti ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210;

nonchè ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione sul disegno di legge n. 2202 espresso il 16 maggio 1990».

(0/2202/2/8)

Si è ritenuto opportuno, altresì, che la Commissione in un momento idoneo dal punto di vista procedurale, cioè in occasione della

discussione del provvedimento di accompagnamento al disegno di legge finanziaria o di un'altro disegno di legge che riguardi le Ferrovie dello Stato, presenti una precisa proposta di risoluzione più vincolante per il Governo, che sarebbe così impegnato ad attuare la legge secondo le indicazioni emerse dal dibattito.

In tal modo possiamo essere sicuri che non solo non verranno intaccati i fondi destinati agli investimenti - sui quali del resto il disegno di legge si esprime precisamente - ma anche quelli destinati all'esercizio oltre il secondo anno, coperti dal comma 11 dell'articolo unico.

Mi pare che questo possa essere un positivo punto d'incontro; pertanto ringrazio tutti i colleghi che hanno aderito a questa proposta, dal Gruppo democristiano a quello del Movimento sociale a quello socialista.

PATRIARCA. Sono perfettamente d'accordo con il Presidente.

VISCA. Anche il Gruppo socialista è favorevole alla proposta formulata dal Presidente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Metto ai voti l'ordine del giorno (0/2202/1/8), del relatore Ianniello.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno (0/2202/2/8), del relatore Ianniello.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti.

SENESI. Signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Visibelli, tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: «esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Visibelli, tendente a sopprimere il comma 7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Visibelli, tendente a sopprimere la lettera a) del comma 2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Visibelli, tendente ad aggiungere dopo il comma 11 un altro comma.

Non è approvato.

LIBERTINI. Il Gruppo comunista si asterrà dal votare il provvedimento e questa scelta non deriva da un disaccordo sul merito, perchè il provvedimento è stato corretto con l'ordine del giorno che abbiamo appena approvato che elimina quelle anomalie che avevano portato il Gruppo comunista della Camera dei deputati a votare contro il disegno di legge.

L'astensione nasce dal fatto che con molto dispiacere dobbiamo registrare che mentre questa Commissione, responsabilmente, sta votando i prepensionamenti per i ferrovieri in rapporto ad esigenze dell'azienda (ferrovieri che hanno 40 anni di età) in questo stesso ramo del Parlamento e in queste ore viene respinta la proposta di concedere il prepensionamento a poche centinaia di lavoratori che hanno 50 anni, sono disoccupati e che purtroppo hanno quasi certamente un tumore nei polmoni perchè hanno lavorato nel settore dell'amianto. Troviamo difficile votare nella stessa giornata un provvedimento che accoglie il prepensionamento di gente sana e negare un intervento che socialmente ha un valore molto maggiore. In questo rileviamo un'incoerenza grave, che ci colpisce dal punto di vista della dignità umana. Per questo motivo ci asteniamo.

VISIBELLI. Anche il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale si asterrà su questo provvedimento pur condividendolo in larga misura, sia perchè non vi è stato il recepimento e nemmeno attenzione per gli emendamenti che noi abbiamo correttamente presentato, sia per un senso di protesta in quanto riteniamo che questi provvedimenti siano dei «pannicelli caldi» rispetto al problema della riforma delle Ferrovie dello Stato che - nonostante la specifica previsione dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1985, n. 210 - continuano ancora ad avere un Commissario straordinario pur essendo abbondantemente passati i tre mesi previsti.

Pertanto, sia per il ritardo con cui il Governo sta affrontando la riforma delle Ferrovie dello Stato, sia perchè non avete neppure considerato i nostri emendamenti, il nostro Gruppo si asterrà su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO